

Decreto semplificazioni, analisi urbanistica e Edilizia

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
(GU n.178 del 16-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 24)



Il decreto interviene in cinque ambiti principali:

Sommario

1. Semplificazioni in materia di contratti pubblici	3
Appalti	3
Cantieri edili: stato avanzamento "obbligato" e pagamenti accelerati per tutti i lavori già in corso.....	3
2. Semplificazioni in materia di edilizia, urbanistica, ambiente e green economy	4
Modifiche normative:	4
Funzionamento S.U.E. (sportello unico Edilizia):	4
Pagamenti tributi ridotti:.....	4
Ambiente e green economy	4
3. Semplificazioni procedurali e responsabilità	5
Procedimenti	5
Responsabilità amministratori	5
4. Misure di semplificazione, sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale	5
PEC.....	5
Norme Pubbliche Amministrazioni	6
5. Semplificazioni in materia di attività di impresa	6
Imprese	6
6. Allegati, img modifiche alle norme edilizie	7
Pubblicazione atti bandi art.2 c.6	7
Collegio consultivo tecnico.....	7

Opere stagionali, attività edilizia libera se per 180 gg	8
Edifici crollanti ricostruzione, (esempio rurali crollati).....	8
Stato legittimo immobile	8
Silenzio assenso certificazione entro 15 gg	9
Proroga titoli abilitativi, Permessi e Scia ecc.....	9

1. Semplificazioni in materia di contratti pubblici

Appalti

- **Affidamenti diretti** sotto i 150mila euro;
- **Procedure negoziate a inviti** (ma anche senza bando) fino alla soglia comunitaria di 5,35 milioni di euro;
- **Super deroga emergenza sanitaria** che consente di assegnare anche gli appalti sopra soglia legati all'emergenza sanitaria, ai contratti di programma di Anas e Rfi e relativi a ben 12 settori di intervento dalle scuole alle strade fino alle carceri, senza rispettare nessun'altra regola che la legge penale, il codice antimafia (pure questo semplificato) e i principi derivanti dall'appartenenze alla UE;
- **Collegio consultivo tecnico**, obbligo per tutte le stazioni appaltanti di dotarsi di un "arbitro" composto da tre o cinque membri, il cosiddetto collegio consultivo tecnico per decidere in tempo reale le controversie in cantiere; viene creato un apposito Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti;
- **Aggiudicazione in due mesi sotto soglia**, è previsto che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi, aumentati a quattro in specifici casi. Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell'avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto;
- **Aggiudicazione in sei mesi se sopra soglia**, si introducono, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento;
- **Contratti anche con ricorso giurisdizionale**, si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell'esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati;
- **si semplificano e si uniformano** le procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo;
- **DURC: no all'ultra-validità** dei documenti di regolarità contributiva in scadenza tra gennaio e il 31 luglio 2020 per effetto delle norme anti-Covid (art.103 DL 27/2020).

Cantieri edili: stato avanzamento "obbligato" e pagamenti accelerati per tutti i lavori già in corso

- **Pagamento dei lavori già effettuati**, Entro un mese circa dall'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni le imprese riceveranno dagli enti locali il pagamento dei lavori già effettuati in deroga alle previsioni contrattuali:
 - entro 15 giorni il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento (quindi il rilascio dei SAL senza riferimento alle modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto);
 - entro 5 giorni (quindi non più 7 giorni) il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento;
 - l'effettiva erogazione di denaro dovrà essere effettuata entro 15 giorni dall'emissione del certificato di pagamento (i termini ordinari sono di 30 giorni o al massimo 60 giorni);
- **Rimborso dei maggiori oneri** sopportati per l'adattamento alle regole anti-diffusione del Covid-19.

2. Semplificazioni in materia di edilizia, urbanistica, ambiente e green economy

Modifiche normative:

- **Ristrutturazione ricostruttiva (Demolizione e ricostruzione):** rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma. Per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti;
- **Modifiche prospetti:** ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a garantire l'agibilità o l'accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi);
- **Strutture leggere** nuova classificazione per strutture destinate ad essere rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale quale attività edilizia libera;

Funzionamento S.U.E. (sportello unico Edilizia):

- **Conferenza di servizi semplificata per acquisire** gli atti di assenso di altre amministrazioni richiesti per la realizzazione dell'intervento, allo scopo di standardizzare e accelerare i termini di svolgimento delle procedure edilizie;
- **Rilascio del silenzio assenso dell'attestazione** dell'avvenuta formazione da parte dello sportello unico edilizia (SUE).
- **Proroga della validità dei titoli edilizi**, prevedendo che prima che siano decorsi i termini per l'inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di tre anni dal rilascio del titolo), il privato possa prorogarli con una mera comunicazione allo sportello unico comunale, nonché previsione di una proroga ulteriore, discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni;

Pagamenti tributi ridotti:

- chiarimento in merito al campo di applicazione del Contributo Straordinario introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
- aumento della riduzione dal 20 al 35% del contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana;

Ambiente e green economy

- **VIA (Valutazione Impatto Ambientale),**
 - **Razionalizzazione delle procedure** di valutazione d'impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche;
 - **Esclusione dall'obbligo di assoggettabilità** alla VIA e al regime dei beni e interessi culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti;
- **Bonifica nei SIN**, semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN);
- **Dissesto idrogeologico**, velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commissari;
- **ZEA**, razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali;
- **Energia rinnovabile**, semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici e nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall'Italia agli altri Paesi europei;

- **Scambio sul posto ovunque**, estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo dello “scambio sul posto altrove” per incentivare l'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- **Foreste**, piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione;
- **Progetti del green new deal**, semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal.

3. Semplificazioni procedurali e responsabilità

Procedimenti

- **Silenzio-assenso** per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti;
- **Conferenza di Servizi semplificata**, con la compressione dei tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni;
- **Misura della durata effettiva dei procedimenti** di maggiore impatto per cittadini e imprese, confronto con i termini previsti dalla legge e pubblicazione;
- **Consultare gli atti in forma digitale**, semplificazioni per favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi telematici, introducendo il principio generale che le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini devono poter consultare gli atti in forma digitale;
- **Modulistica standard per la presentazione di istanze**, introduzione - per il periodo 2020-2023 - dell'Agenda della semplificazione amministrativa, definita secondo le linee di indirizzo condivisa fra, Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali e si prevede la definizione di una modulistica standard in tutto il Paese per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini;

Responsabilità amministratori

- **Responsabilità amministratori pubblici**: fino al 31 luglio 2021, limitazione della responsabilità per danno erariale al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni, in modo che i funzionari siano chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive. Inoltre, la fattispecie del dolo viene riferita all'evento dannoso e non alla sola condotta; rafforzamento del controllo concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare le spese di investimento pubblico e viene definito in modo più puntuale il reato di abuso d'ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla legge.

4. Misure di semplificazione, sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale

PEC

- **Obbligo PEC professionisti**, domicilio digitale e obbligo di PEC per i professionisti, anche non iscritti ad albi;
- **Domicilio digitale per i cittadini**, semplificazione e rafforzamento;
- **semplificazioni** per il rilascio della CIE e firma elettronica avanzata;
- **Notifiche digitali**, piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari;

Norme Pubbliche Amministrazioni

- **Accesso digitale**, tutti i servizi digitali della PA dovranno essere accessibili tramite SPID, Carta d'identità digitale (CIE) e tramite AppIO su smartphone; presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite AppIO;
- **Regole omogenee per tutte le PA** per gli acquisti informatici, la formazione digitale dei dipendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini;
- **Interoperabilità tra banche dati pubbliche**, semplificazione e rafforzamento dell'interoperabilità tra banche dati pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA; semplificazione e rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata a favorire l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico;
- **Sperimentazioni tecnologie emergenti**. introduzione di nuove misure per l'innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante l'impiego delle tecnologie emergenti.

5. Semplificazioni in materia di attività di impresa

Imprese

- **Banda larga**, semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda larga;
- **Investimenti in beni strumentali**, aumento dell'importo di erogazione in un'unica soluzione della "Nuova Sabatini" (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali); Anche per il Mezzogiorno;
- **Registro delle imprese**, semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi;
- **Attività del CIPE**, rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e quella delle erogazioni dei contributi pubblici nel settore dell'agricoltura;
- **Società per azioni**, possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile.

6. Allegati, img modifiche alle norme edilizie

Publicazione atti bandi art.2 c.6

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.

Collegio consultivo tecnico

Art. 6

Collegio consultivo tecnico

1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al

.....

Opere stagionali, attività edilizia libera se per 180 gg

c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente:

"e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;"

Edifici collabenti ricostruzione, (esempio rurali crollati)

Art. 10 c.2c

urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e

Stato legittimo immobile

2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unita' immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo e' quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.";

e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla

Silenzio assenso certificazione entro 15 gg

i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";

Proroga titoli abilitativi, Permessi e Scia ecc

4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.